



PG: 41126/2023

Ind. Class. **6.9/23** Anno **2023**

Pesaro, 27/04/2023

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
PEC va@PEC.mite.gov.it

p.c. REGIONE MARCHE
Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile
Direzione Ambiente e Risorse Idriche
Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it

OGGETTO: [ID: 9218] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del l'art .23 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto di riqualifica da deposito di stoccaggio prodotti petroliferi liquidi ad impianto di liquefazione gas metano di rete (GNL) - Comune di Pesaro. Proponente: Fox Petroli S.p.A. – TRASMISSIONE OSSERVAZIONI COMUNE DI PESARO.

Premesso che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota Prot. n. 47545 del 29/03/2023, acquisita al protocollo di questo Comune con n. 41126 del 29/03/2023, ha comunicato, per il progetto in oggetto, la procedibilità dell'istanza, la pubblicazione della documentazione ed il nominativo del responsabile del procedimento;

Visto l'avvio del procedimento in oggetto, inoltrato dalla Regione Marche – Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - in data 17/04/2023 ed acquisito agli atti del Comune di Pesaro con prot. n. 48443/2023, con il quale si chiede alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di fornire le proprie valutazioni tecniche finalizzate alla presentazione delle osservazioni per la procedura di VIA in oggetto;

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 24, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, si comunica che si è provveduto agli adempimenti di competenza in ordine all'informazione dell'avviso pubblico nell'albo pretorio informatico di questo Comune;

Esaminata la documentazione pubblicata sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, si comunica altresì che, con nota PEC prot. n. 47428 del 13/04/2023, questo Comune ha ritenuto opportuno coinvolgere nel Procedimento anche l'Arpam-Pesaro e l'AST di Pesaro e Urbino al fine dell'acquisizione dei rispettivi pareri tecnici di competenza. Con nota PEC prot. n. 49388 del 18/04/2023 è stata inoltre trasmessa la documentazione inerente il progetto in epigrafe, per opportuna conoscenza, anche al Comando dei Vigili del Fuoco di Pesaro e Urbino;

Per quanto attiene gli aspetti tecnico-scientifici relativi alle tematiche ambientali si rimanda pertanto all'espressione dei pareri formulati dagli organi tecnici competenti (ARPAM e AST Pesaro e Urbino) nell'ambito del procedimento stesso e alle indicazioni/prescrizioni ivi formulate.

Si ritiene comunque opportuno esprimere le seguenti considerazioni:

- Si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta a pagina 17 del documento "*Studio di impatto Ambientale*" (040005-00-RB-E-0002_r2) relativamente al fatto che il Deposito Nazionale ubicato in via Fermo nel Comune di Pesaro (ad oggi soggetto a procedimento ambientale di bonifica) resterà ESCLUSO dagli interventi in progetto di riqualifica dell'impianto;

- Dal momento che lo stoccaggio interrato di sostanze pericolose costituisce un evidente fattore di rischio ambientale, in particolare di contaminazione del terreno e delle acque sotterranee, si ritiene che la Ditta, all'atto della dismissione, debba provvedere agli opportuni accertamenti sull'integrità delle strutture (comprese quelle che non verranno rimosse) e, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, procedere all'esecuzione di una indagine ambientale volta a verificare la sussistenza di eventuali passività ambientali indotte dalla presenza delle stesse strutture (eventuale contaminazione delle matrici acqua sotterranea, suolo e sottosuolo derivante da possibili perdite sistematiche ed occasionali, per lesioni dei manufatti, scorretto utilizzo o eventi accidentali). A tale proposito si ritiene che il Piano di Indagine debba essere preventivamente concordato con l'Arpam-Pesaro. Resta inteso che, nel caso in cui venisse accertata la presenza di fenomeni di contaminazione, in atto o pregressi, dovrà essere data immediata comunicazione alle Autorità Competenti e dovranno essere adottate dalla Ditta le necessarie misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica previste dalla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006.
- Per quanto riguarda la matrice "rumore", si rappresenta che, secondo la disciplina del Piano di Classificazione Acustica del territorio Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 147/2005, l'area di intervento ricade in parte in "Classe 5" (Aree prevalentemente industriali), in parte in "Classe 4" (Aree di intensa attività umana) e, in misura residuale, in "Classe 3" (Aree di tipo misto). Sia in fase di cantiere che in fase di esercizio la Ditta dovrà pertanto rispettare i valori limite previsti dalla zonizzazione acustica del Comune in cui ricade il progetto, anche adottando le opportune misure di mitigazione e, qualora in fase di cantiere questo non risultasse possibile, si dovrà richiedere al Comune di Pesaro una specifica deroga temporanea per le attività rumorose di cantiere. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 della Legge Regione Marche n. 28/2001 si rappresenta che, in fase di progettazione, la Ditta dovrà comunque prevedere misure ed interventi atti a contenere l'emissione di rumore.
- Considerato che, come di seguito meglio specificato, l'area di intervento ricade, ai sensi del vigente PRG, all'interno del Progetto Norma – PN 8.5. denominato "il Parco del Caprilino", da attuarsi mediante Piano Particolareggiato, si ritiene che la Ditta nello "Studio previsionale di impatto acustico" debba tenere in considerazione anche il futuro scenario urbanistico previsto per l'area circostante, con eventuale modifica della classificazione acustica attualmente prevista. Relativamente a quanto riportato nei documenti "Studio previsionale di impatto acustico – Fase di esercizio" (40005-00-RB-E-0012) e "Studio previsionale di impatto acustico – Fase di cantiere" (040005-00-RB-E-0010), si rimanda al relativo parere tecnico dell'Arpam e alle eventuali ulteriori valutazioni che la stessa riterrà opportuno fornire;

INQUADRAMENTO URBANISTICO

Rilevato che l'area oggetto di intervento non risulta inquadrata catastalmente negli elaborati di progetto e il Certificato di Destinazione Urbanistica allegato (datato 23 gennaio 2014) è riferito anche a mappali non rientranti nell'area dell'impianto, nonché a particelle non più esistenti, si prende atto che l'area in oggetto risulta presumibilmente censita al Catasto di Pesaro Foglio 25 mappale 1172 e Foglio 26 mappale 52;

L'intervento ricade, ai sensi del PRG vigente, nell'ambito del Progetto Norma – PN 8.5 denominato "Il Parco del Caprilino" - U.M.I. 8.5.1, di cui all'art. 4.4.8.5 delle NTA del PRG, da attuarsi mediante Piano Particolareggiato, ed è individuata nel seguente modo:

- parte in zona omogenea B "zone edificate diverse dalle zone A", subsistema L2 "luoghi centrali a scala urbana";
- parte in zona omogenea B, subsistema L2, destinazione d'uso Vp "parchi", progetto di suolo ape "area permeabile" e apa "area permeabile alberata";
- parte in zona omogenea B, subsistema L2, destinazione d'uso Pz "piazze e aree pedonali", progetto di suolo apv "area pavimentata";

- parte in zona omogenea F “zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale”, subsistema V1 “connessione territoriale fluviale”, destinazione d’uso Vp, progetto di suolo ape e apa;
- parte in zona omogenea F, subsistema V1, destinazione d’uso Vg “giardini”, progetto di suolo pa “prato arborato”;
- parte in zona omogenea F, subsistema V1, destinazione d’uso Pz, progetto di suolo apv.

VINCOLI

L’area rientra nel centro abitato di Pesaro ed è interessata dai seguenti vincoli:

- Legge 431/85 – Tutela fluviale (parte),
- Vulnerabilità idrogeologica alta (parte),
- Vulnerabilità idrogeologica media (parte),
- Aree di salvaguardia dei pozzi pubblici ad uso acquedottistico – fascia di rispetto (parte),
- PAI Marche – Aree con rischio di esondazione R4,
- PPAR – Corsi d’acqua ambito di tutela integrale (parte),
- PPAR – Corsi d’acqua ambito di tutela orientata (parte),
- PPAR – Sottosistemi territoriali, A aree di eccezionale valore (parte),
- Zone instabili (FA0.4-0.8)=1.9

Si sottolinea che, alla luce di quanto sopra evidenziato, è necessario procedere ad una variante urbanistica, poiché gli interventi previsti non rientrano tra quelli ammessi dal vigente PRG.

L’attività esistente è classificata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 620 del 20/03/2000 come industria a rischio incidente rilevante, ai sensi del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., e si configura come industria insalubre di prima classe.

L’intervento proposto si configura anch’esso come industria a rischio incidente rilevante e come industria insalubre di prima classe, pertanto, essendo localizzato ad una distanza inferiore ai 200 m sia dall’abitato che da gruppi di case abitate, non risulterebbe conforme a quanto disposto dall’art. 82 del Regolamento di Igiene del Comune di Pesaro.

Relativamente alla porzione di intervento ricadente nell’ambito della vulnerabilità idrogeologica alta, si dà atto che ai sensi dell’art. 3.1.4.10 delle NTA di PRG, in tale ambito non sono ammessi interventi di trasformazione urbanistica relativi ad attività che abbiano un ciclo di lavorazione compreso nell’elenco delle industrie insalubri di prima classe riportate nel DM 05.09.1994. Tale aspetto è superabile mediante variante urbanistica a fronte di studi di dettaglio che dimostrino l’impossibilità di infiltrazioni accidentali nel sottosuolo e inquinanti, in relazione alla tipologia di impianto proposto.

Relativamente al vincolo PAI Marche – Aree con rischio di esondazione R4 si evidenzia la necessità di acquisire specifico nulla-osta da parte dell’autorità competente circa la compatibilità dell’intervento con il livello di rischio e le eventuali misure mitigative da attuare.

Relativamente alla tutela integrale si evidenzia che presumibilmente una porzione, ancorché marginale, dell’intervento in oggetto ricade nell’ambito del medesimo vincolo di PPAR e pertanto non risulterebbe ammissibile, fatta salva la possibilità di valutare eventuali deroghe.

Al fine di una più specifica valutazione, in relazione alla vincolistica sopra citata, si rende necessaria la sovrapposizione dell’intervento in progetto con il sistema vincolistico presente nell’area.

Preso atto di quanto dichiarato nell’elaborato *Rapporto di sicurezza preliminare* in merito all’analisi degli eventi incidentali nonché alla valutazione delle misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento al paragrafo C5 *Sintesi dell’analisi degli eventi incidentali ed informazioni per la pianificazione del territorio* in cui è attestato che “con l’applicazione delle misure di sicurezza e mitigative progettate,

non risulta credibile che l'estensione delle conseguenze vadano al di fuori della recinzione di impianto", dichiarando altresì che "non è presente alcuna rappresentazione cartografica delle aree di danno in quanto le misure preventive applicate (sistema di blocco delle apparecchiature, valvole di sicurezza, muri di contenimento, ecc) garantirebbero che eventuali conseguenze non fuoriescano dall'impianto in oggetto" (paragrafo C4.3).

In relazione a quanto sopra riportato, considerata la localizzazione specifica dell'intervento e al fine di comprendere la sussistenza della compatibilità dello stesso con lo stato di fatto legittimato del contesto circostante, nonché con le previsioni urbanistiche delle aree adiacenti (comparto edificatorio unitario a destinazione prevalentemente terziaria/residenziale), **si chiede alle autorità competenti di confermare l'ammissibilità dell'intervento in relazione a:**

- **Interferenza con la vincolistica presente nell'area (es. Vincolo PAI),**
- **Idoneità delle misure di mitigazione previste dal progetto presentato, come sopra sinteticamente riportate, anche in relazione all'area di influenza di eventuali fenomeni esplosivi.**

Si segnala altresì la necessità di approfondimenti circa l'interferenza del progetto con la vincolistica presente nell'ambito di intervento (vulnerabilità idrogeologica alta), nonché relativamente alla distanza dell'impianto dall'abitato e da gruppi di case abitate e dalle aree edificabili adiacenti.

Dovrà inoltre essere corrisposto pro-quota il contributo previsto dalla Delibera di C.C. n. 121 del 13.06.2005 relativo al finanziamento della prima cassa di espansione sul Fiume Foglia.

Per informazioni e chiarimenti al riguardo è possibile contattare l'U.O. Ambiente del Servizio Urbanistica e Tutela Ambientale (tel. 0721/387997).

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Mauro Moretti (*)

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa